CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO VETERINARIO – SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE SANITARIO COMUNALE

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di giugno

Tra

La Brindisi Multiservizi S.r.l., Unico Socio, con sede in Brindisi alla Via Prov.le S. Vito 187, P.I.01695600740, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Vito Camassa, di seguito denominato "Committente"

E

La dott.ssa Francesca Romana Martello, di seguito denominata "Professionista"

Premesso che

- con Deliberazione della Giunta Comunale n°. 197 del 06/07/2015 veniva affidato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. il servizio integrato di gestione del rifugio e canile sanitario Comunale sito in C.da Santa Lucia agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n°. 11778 del 25/11/2013;
- in data 07/08/2015 sono state effettuate le operazioni di consegna del servizio in oggetto;
- il Capitolato Speciale D'Appalto, all'art. 1, prevede che "il servizio dovrà essere svolto in modo da assicurare buone condizioni di vita ai cani ospitati, garantendone il benessere, la cura, l'igiene, la profilassi ed in modo da prevenire il fenomeno del randagismo";
- a seguito della selezione, mediante avviso pubblico, di un Medico Veterinario cui affidare l'incarico di collaborazione quale "Veterinario del canile Comunale e Rifugio di Brindisi" è risultata aggiudicataria la dott.ssa Francesca Romana Martello, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 26 del 09.06.2017.

Tanto premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della Convenzione

Sono oggetto della presente convenzione le prestazioni effettuate dal professionista Medico Veterinario per assicurare l'assistenza veterinaria dei cani ospitati nel canile comunale e rifugio sito in C.da Santa Lucia – Brindisi.

La gestione del servizio oggetto dell'incarico dovrà essere improntata al rispetto del seguente programma di lavoro:
- assicurare ogni utile iniziativa e/o attività di tipo terapeutico, d'urgenza, profilattico per la salvaguardia del benessere e della salute dei cani;
- adottare le misure finalizzate alla limitazione delle nascite, compresa la sterilizzazione delle femmine;
- allestire la cartella clinica individuale di tutti gli esemplari canini ospitati presso il canile sanitario e rifugio;
- somministrare la terapia farmacologia agli animali che necessitano di assistenza sanitaria o incaricare gli operatori addetti alla gestione del canile, previo accordo, della somministrazione dei farmaci;
- somministrare agli ospiti del canile rifugio sanitario la profilassi vaccinale polivalente da effettuarsi secondo i protocolli;
- effettuare il trattamento profilattico delle malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
- custodire i farmaci utilizzati per l'assistenza sanitaria degli animali;
- provvedere a fornire adeguata, bilanciata e controllata alimentazione ai cani ospitati;
- coordinarsi con i servizi veterinari dell' AUSL BR/1 al fine di dare concreta attuazione all'art. 8 comma 3 della L. R. n° 12/1995 che prevede il ricorso al servizio di pronta disponibilità da parte della AUSL BR/1;
- provvedere alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;
- fornire consulenza e pareri in materia.

Il professionista dovrà assicurare la sua presenza quotidiana (dal lunedì al venerdì) presso la struttura sita in Contrada Santa Lucia, per almeno tre ore giornaliere ed assicurare, inoltre, un servizio di reperibilità in caso di urgenze.
Con cadenza mensile dovrà rilasciare relazione dettagliata delle attività sanitarie svolte.

ART. 2 – Corrispettivi e modalità di pagamento.
Il corrispettivo riconosciuto dalla "Committente" alla "Professionista" è pari ad €12.000,00 annui, oltre IVA e CPA, e sarà corrisposto mensilmente previa presentazione di fattura.
Al pagamento si procederà in ogni caso solo previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico e riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Il pagamento sopracitato non è suscettibile, per tutta la durata del contratto, di modifiche e, pertanto, il Professionista dichiara di accettarlo e di impegnarsi, con la sottoscrizione della convenzione, di non aver nulla a pretendere oltre tale somma.

ART. 3 – Attività di controllo e verifica

La "Committente", anche mediante il Servizio Veterinario ASL di Brindisi, si riserva la facoltà di procedere a verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione, attraverso l'esecuzione di controlli documentali e materiali.

ART. 4 – Decorrenza e durata della convenzione.

L'incarico avrà durata sino al 14/06/2019 e decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, fatta salva la facoltà della Società di prorogare le prestazioni dell'atto negoziale di non oltre 3 (tre) mesi, alle medesime condizioni e prezzi pattuiti, al fine di esperire una nuova gara per l'affidamento in argomento.

Il "Professionista" resterà comunque obbligato all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia, ed alla predisposizione di tutti gi atti necessari alla sicurezza dei cani ospitati presso la struttura comunale.

ART. 5 – Modalità di gestione del servizio.

La "Professionista" si impegna ad effettuare personalmente l'attività di assistenza veterinaria presso il canile sanitario di C.da Santa Lucia e a prestare la propria collaborazione professionale a favore della Brindisi Multiservizi S.r.l. in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Servizio Veterinario dell'AUSL Br/1 e con l'Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi S.r.l., cui si rapporta e risponde delle prestazioni effettuate.

Il "Professionista" in caso di assenza per malattia o per altri impedimenti oggettivi potrà essere sostituito dal dott. Cataldo Barletta, come indicato dalla "Professionista".

Il medico supplente, per il periodo di nomina, risponderà personalmente del proprio operato.

ART. 6 – Luogo in cui svolgere la sorveglianza sanitaria

Le prestazioni di assistenza sanitaria saranno eseguite in Brindisi presso il rifugio – canile sanitario sito in C.da S. Lucia.

Art. 7 – Obblighi assicurativi e responsabilità

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni della dott.ssa Francesca Romana Martello sono a carico della medesima, la quale è sola e direttamente responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della "Committente" medesima e di ogni indennizzo.

"La Professionista" è direttamente responsabile verso il Committente e verso i terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente convenzione, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio.

La Committente è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

ART. 8 – Risoluzione dell'incarico.

Con la sottoscrizione del presente contratto il "Professionista" dichiara di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili o di generare situazioni di conflitto di interesse con l'incarico affidatogli dalla Brindisi Multiservizi S.r.l..

In caso di inadempimento, da parte del "Professionista", delle prestazioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione, nessuna esclusa, la Società "Committente" avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare allo stesso, senza che il "Professionista" possa nulla pretendere o eccepire.

Qualora, senza giustificato motivo, il "Professionista" recedesse unilateralmente dal presente contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto allo stesso alcun importo, oltre quello già versato, e la Società "Committente" potrà fare rivalsa sul "Professionista" per eventuali danni causati dal recesso unilaterale.

ART.9 – Trattamento dei dati personali

Il "Professionista con l'assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, autorizza la Società "Committente" al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per l'espletamento del procedimento inerente il servizio in questione.

ART. 10 – Controversie
Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del presente incarico, è competente il foro di Brindisi.

Art. 11 – Codice di comportamento e codice etico
Questa stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Brindisi Multiservizi S.r.l. i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore di questa Società

Art. 12 – Pubblicità
Il presente contratto viene pubblicato sul sito web della Società, Sez. Consulenti e Collaboratori, nella Sezione Società Trasparente.

Art. 13 – Accettazione
Il presente contratto viene redatto in triplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.
ART. 14 – Registrazione e spese
Poiché il corrispettivo è applicato in regime di IVA. la presente convenzione è da registrarsi in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/86.
Le spese di bollo sono a carico del Medico Veterinario.

Letto, confermato, sottoscritto

Brindisi Multiservizi S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sig. Vito Camassa

Il Medico Veterinario
dott.ssa Francesca Romana Martello

Il Medico Veterinario Supplente
dott. Cataldo Barletta